

Penale Sent. Sez. 6 Num. 3353 Anno 2018

Presidente: ROTUNDO VINCENZO

Relatore: COSTANZO ANGELO

Data Udiienza: 13/12/2017

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

LESMO MAURO GIUSEPPE nato il 07/04/1963 a MILANO

MARZORATI GIUSEPPE nato il 17/06/1952 a ABBIATEGRASSO

avverso la sentenza del 25/02/2016 della CORTE APPELLO di MILANO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PIETRO MOLINO ,
che ha concluso per

Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita'

Udito il difensore

L'avvocato Foti Monica conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza n. 1527/2017, la Corte di appello di Milano ha ridotto la pena inflitta dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano a Mauro Lesmo e Giuseppe Marzorati (responsabile, il primo del settore lavori pubblici e, il secondo, del servizio manutenzioni del Comune di Buccinasco) ex artt. 81, comma 2, 110, e 353-*bis* cod. pen. (capo B) per avere, con preordinati artificiosi frazionamenti delle singole commesse per realizzare l'impianto di climatizzazione del palazzo comunale, eluso le procedure di affidamento dei lavori procedendo a affidamento diretto alle imprese indicate nel capo di imputazione.

2. Nei ricorsi congiunti di Lesmo e Marzorati si chiede annullamento della sentenza deducendo: a) violazione dell'art. 353-*bis* cod. pen., in relazione al combinato disposto degli artt. 2, comma 1-*bis*, 29, e 125 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (*codice dei contratti pubblici*), perché la scelta di frazionare gli appalti, suddividendoli in lotti, è rimessa alla discrezionalità degli appaltanti che devono valutare se le parti hanno autonoma funzionalità e utilità per l'interesse pubblico; b) vizio di motivazione in relazione ai contenuti di alcuni atti processuali; c) violazione di legge e vizio di motivazione nella non applicazione dell'art. 131-*bis* cod. pen..

CONSIDERATO IN DIRITTO

I primi due motivi di ricorso possono essere trattati unitariamente.

La Corte di appello ha vagliato la normativa indicata dal ricorrente, richiamando, in particolare, il contenuto dell'art. 125 d.lgs. n. 163/2006, e le soglie fissate per gli affidamenti a ditte già prescelte (pagg. 5-6). Inoltre, ha escluso che nel caso in esame vi fossero le condizioni (particolarità del lavoro, assoluta urgenza, ridotta entità dell'importo) per derogare alle norme che prevedono tali soglie, osservando che non ricorreva l'urgenza dell'intervento, attuabile - invece - nei periodi in cui gli impianti sono inattivi e che, oltretutto, *"le delibere non fanno alcun riferimento a interventi urgenti, ma tutte si riferiscono ad un 'programmato' rifacimento di parti"*.

Ha congruamente concluso evidenziando quanto già considerato dal Giudice dell'udienza preliminare per escludere la plausibilità dei frazionamenti delle commesse: l'identità delle ditte incaricate, l'omogeneità dell'intervento, il contesto temporale unitario e l'identità della struttura interessata (pag.7), l'adozione di tre delibere nella stessa data (pag. 8).

Invece, le deduzioni difensive sviluppate nel ricorso mentre entrano nel merito della ricostruzione dei fatti, non si confrontano adeguatamente con i pertinenti criteri utilizzati dalla Corte per la ricostruzione dei fatti. Pertanto, risultano inammissibili.

2. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato perché nel caso in esame si procede per reati uniti dal vincolo della continuazione ex art. 81, comma 2 cod. pen.. La causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto non può essere dichiarata in presenza di più reati legati dal vincolo della continuazione, perché anche il reato continuato configura un'ipotesi di "*comportamento abituale*" per la reiterazione di condotte penalmente rilevanti, ostativa in base all'ultima porzione dell'art. 131-bis, comma 1, cod. pen. al riconoscimento del beneficio, perché denota una devianza "*non occasionale*", non risultando, per altro verso, dalla disposizione che l'indicazione di abitudine presupponga un pregresso accertamento in sede giudiziaria (Sez. 2, n. 1 del 15/11/2016, dep. 2017, Rv. 268970; Sez. 3, n. 43816 del 01/07/2015, Rv. 265084; Sez. 3, n. 29897 del 28/05/2015, Rv. 264034).


P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende

Così deciso il 13/12/2017

Il Consigliere estensore

Angelo Costanzo



Il Presidente

Vincenzo Rotundo

